

Presenti n. 19- Alle ore 21,35 escono i consiglieri Medri Franco e Gaiani Cesare – Presenti n. 17 –
Alle ore 21,50 entrano i consiglieri Medri Franco e Gaiani Cesare – Presenti n. 19.

N. 30

Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Sindaco Ricci Andrea relaziona:

“Le modifiche al regolamento di polizia mortuaria, riguardano in particolare gli articoli che vanno dal 103 al 138 quindi tutta l’ultima parte del regolamento, mentre per quanto riguarda la prima parte ci sono alcune piccole modifiche che di fatto ci consentono di recepire norme che nel frattempo sono uscite, norme di carattere generale. La parte rilevante invece delle modifiche al regolamento di polizia mortuaria è proprio quella che riguarda l’ultima parte, in particolare parliamo come elemento decisivo diciamo così, della durata delle concessioni cimiteriali. Questo è l’aspetto che viene a modificare in modo più significativo il regolamento di polizia mortuaria. Nel 1996 come Comune decidemmo di portare le concessioni dei loculi da 29 a 40 anni. Nella proposta che avanza questa sera, invece, si propone di abbreviare questo periodo, di portarli da 40 a 33 anni. Abbiamo effettuato in questi ultimi tempi una serie di verifiche, di studi con l’ausilio di esperti del settore a seguito del quale abbiamo compreso e ci siamo resi conto che se perdura questa durata dei 40 anni di concessione dei loculi ci troveremo fra 12 – 13 anni con molti cimiteri in crisi, a dover prevedere una serie di ampliamenti degli stessi con costi come potete immaginare rilevanti per quel che riguarda l’amministrazione, ovviamente la comunità nel suo insieme. Per questo motivo abbiamo pensato ad una serie di misure che abbiamo recepito in questo regolamento ma anche in altri atti compiuti dall’amministrazione comunale che poi dirò. Ovviamente noi siamo consapevoli che i 29 i 33 anni nel nostro territorio nella nostra realtà, a volte non consentono di avere i resti inconsunti. Per questo abbiamo previsto una serie di azioni da portare avanti che unitamente all’abbassamento della durata delle concessioni ci dovrebbero consentire di affrontare di risolvere questo problema unitamente a quello più generale di non dover ricorrere continuamente all’ampliamento dei nostri cimiteri che come dicevo determina costi per la comunità eccessivi. Quindi abbiamo previsto una serie di misure prima fra tutte pensiamo che vada assolutamente incentivata la cremazione che attualmente è ancora limitata in un territorio come il nostro ma che abbiamo verificato in questi ultimi anni in particolare essere in forte sviluppo ovunque. Pensiamo che anche da noi con una politica adeguata di informazione si possa sicuramente sviluppare. Inoltre abbiamo pensato di proporre possibilità nuove, ad esempio la tumulazione per 16 anni e successivamente la cremazione dei resti. Pensiamo che molto spesso sia una questione di carattere culturale, a volte anche religioso che spingano le persone a non scegliere la strada della cremazione. Probabilmente una proposta di questo genere potrebbe andare incontro a perplessità che molti cittadini e molte persone hanno. A queste scelte contenute all’interno del regolamento che riguardano appunto la durata delle concessioni e queste nuove possibilità che si offrono ai nostri cittadini, ci sono anche misure che sono state adottate dall’amministrazione comunale o da ordinanze fatte dal sottoscritto, in particolare con un’ordinanza fatta da me recentemente, si è previsto per esempio di utilizzare una serie di prodotti che consentano la mineralizzazione anticipata delle salme così come è stata prevista la possibilità della cremazione anche per i resti inconsunti che attualmente non vengono previsti nel nostro Comune. Quindi abbiamo anche introdotto elementi in questo genere. E’ chiaro che stiamo parlando di una materia molto delicata, oggetto anche in questi ultimi periodi di una forte revisione a livello di norme, in particolare c’è un disegno di legge in discussione a livello nazionale, sul quale si stia provando un forte consenso delle forze politiche e gran parte delle previsioni contenute in quel disegno di legge sono state anticipate e dal regolamento e dall’ordinanza di cui vi parlavo prima.

Oltre a questi atti così per dare un'informazione di carattere generale, la modifica al regolamento di cui stiamo parlando, l'ordinanza a cui facevo riferimento prima, che ho dovuto predisporre anche per far fronte ad alcune situazioni di emergenza, in alcuni cimiteri, Filo in particolare dove ormai non c'erano più spazi per tumulazione, non c'erano più loculi a disposizione per effettuare tumulazioni. Come Giunta abbiamo anche adottato una delibera con la quale si rivede il sistema tariffario in essere fino a qualche giorno fa, anzi credo modifichi dal 15 Maggio. Di fatto per quanto riguarda le concessioni dei loculi nei nostri cimiteri, il regime tariffario viene a modificarsi. Le modalità di assegnazione dei loculi rimane la stessa, in forma ricorderete, mentre il prezzo varia a seconda delle file; in seconda e terza fila il prezzo è decisamente superiore rispetto a quello attuale, in prima fila è uguale, mentre in Quarta e quinta fila il prezzo viene a diminuire sensibilmente. Se uno fa la media dei prezzi delle varie tariffe previste dall'amministrazione, alla fine non c'è un aumento ma una leggera diminuzione rispetto a quello che si paga attualmente, però si è introdotta questa differenziazione: coloro a cui viene assegnato un loculo in seconda e terza fila hanno la possibilità di fronte ad un costo troppo elevato, secondo il loro giudizio, di spostarsi in quarta o quinta fila mentre, per coloro a cui viene assegnato un loculo in quarta, quinta o prima fila, non possono spostarsi in seconda o terza fila dove il costo è maggiore, perché sono considerate più pregiate probabilmente se si consentisse questa possibilità non è escluso che nel giro di qualche anno le seconde e terze file verrebbero occupate tutte nei nostri cimiteri. Inoltre non si è più mantenuta quella differenziazione che avevamo tra costo dei nuovi loculi e vecchi loculi quelli che solitamente già utilizzati, ma il prezzo è stato omogeneizzato, sempre a seconda delle file ma non c'è più distinzione tra loculo nuovo e loculo vecchio. Questo è solo un insieme di misure che abbiamo adottato compreso la modifica del regolamento che spero insieme all'altro lavoro che si sta realizzando una sorta di piano regolatore dei nostri cimiteri (tenete conto che noi ne abbiamo ben 13 nel nostro Comune) ci consentono crediamo di portare ordine e di mettere insieme una gestione speriamo più efficace, più efficiente dei cimiteri nel nostro territorio. Anche la scelta che prima veniva illustrata dall'assessore Caravita, rientra proprio in questo disegno complessivo che ha come obiettivo quello di migliorare la gestione complessiva dei nostri cimiteri, di far sì che nel tempo non si sia costretti continuamente di prevedere interventi di ampliamenti degli stessi. Probabilmente nel giro di qualche anno il problema non si pone ma è obbligo per chi amministra pensare a quello che accadrà fra 10, 12, 15 anni e le misure che abbiamo adottato tengono proprio conto di quello che può accadere in futuro. Ecco, poi se si vogliono spiegazioni più a dettaglio, abbiamo anche un responsabile di Secif che è l'azienda costituita da Soelia per la gestione dei cimiteri che è sicuramente in grado di dare spiegazioni di maggior dettaglio rispetto a quello che ho potuto dare io”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

- Premesso:

- che Il DPR 10 settembre 1990, n. 285, regolamento nazionale di polizia mortuaria, è oggetto di un processo di revisione, dapprima sulla base di un testo che era stato licenziato dal Consiglio superiore di sanità, Sezione 3^a, il 17 dicembre 1998, e che aveva visto fasi alterne, con innumerevoli versioni sul testo, anche se rimaneva abbastanza fermo il suo impianto, successivamente di testi predisposti con altri indirizzi;

- che l'incertezza del processo di revisione, per quanto riguarda sia i tempi che il risultato, rimane notevole anche per gli scenari che si stanno determinando in materia di competenze regionali; infatti, tenendo conto del conferimento alle regioni (senz'altro a quelle a statuto ordinario e, con differenti percorsi di procedimento, anche a quelle a statuto speciale) dal 1° gennaio 2001 di alcune funzioni, tra cui anche nelle materie regolate dal DPR 10 settembre 1990, n. 285, attuato con il DPCM 26 maggio 2000 (ma anche il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa dal 25 giugno 2001 per effetto del DPCM 21 marzo 2001), sarà posta la questione se la materia del regolamento di polizia mortuaria debba essere considerata di competenza delle regioni, con ciò superandosi il livello nazionale;
- che le innovazioni normative intervenute nel settore sono molte e rendono necessario adottare alcuni cambiamenti nel regolamento comunale, per adeguarlo alle mutazioni:
 - per effetto di norme di legge (si pensi alla materia dei rifiuti cimiteriali e a quella delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, a quella della gratuità e onerosità di cremazione, inumazione, trasporti funebri e infine alle distanze cimiteriali);
 - per effetto di provvedimenti ministeriali (sulle tariffe delle concessioni cimiteriali, della cremazione);
 - per posizioni di specifiche Authority ;
 - o infine all'evoluzione della giurisprudenza in materia.
- che in questa fase di transizione, si ritiene opportuno cercare di valorizzare quanto più possibile l'ambito di autonomia locale, limitandosi a proporre modifiche all'assetto regolamentare conseguenti alle norme vigenti.
- Visto l'allegato sub A) al presente atto nel quale si è riprodotto l'attuale testo del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale di Argenta, con a lato l'ipotesi modificativa.
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 167 del 18.08.2000;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 167 del 18.08.2000, è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Segreteria, Responsabile del Servizio;
- Dopo votazione palese da parte dei n. 19 consiglieri presenti e votanti di cui n. 14 voti favorevoli (D.S.+ Marchi), n. 5 astenuti (Polo + Conficconi),

d e l i b e r a

- 1) Di modificare, per quanto sopra espresso, il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, nelle parti individuate nell'allegato sub A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare conseguentemente il nuovo testo unico del citato regolamento così come allegato sub B) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

3) Di dichiarare urgente e immediatamente eseguibile dopo votazione palese da parte dei n. 19 consiglieri presenti e votanti di cui n. 14 voti favorevoli (D.S.+ Marchi), n. 5 astenuti (Polo+Conficconi), la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
F.to Dott.P.Buzzi

Allegato A

modifica al regolamento di polizia mortuaria comunale

COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara

<h3>REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</h3>

- Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.2 del 19.1.1993, C.R.C. n.3371 del 8.2.1993.
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Argenta in data 17.2.1993 e per 15 gg. consecutivi.
- Modificato con delibera C.C. n.125 del 10.12.1993, e con delibera C.C. n.12 del 21.01.1994, C.R.C. n.3395 del 14.2.1994.
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Argenta in data 22.02.1994 e per 15 gg. consecutivi.
- Modificato con delibera C.C. n.30 del 29.04.2003
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Argenta in data 19.05.2003 e per 15 gg. consecutivi.

Note per la lettura:

Sul lato di sinistra è contenuta la stesura del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente.

Sul lato di destra è contenuta la modifica o l'innovazione.

La mancata indicazione dell'articolo o del comma significa la permanenza di quello vigente.

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali.

Art.2

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
2. Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa a sensi dell'art.1. n.8, del regio decreto 15 ottobre 1925, n.178 e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero affidato in appalto o in concessione a terzi con apposita deliberazione consiliare come previsto dall'art.26 del richiamato decreto.

Art.3

1. I servizi cimiteriali sono organizzati presso la Ripartizione LL.PP. la quale li eserciterà di concerto e con la competente unità sanitaria locale secondo le rispettive attribuzioni.
2. Nella eventualità che il Comune assuma la diretta gestione del servizio ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925 n.2578, i servizi per i trasporti funebri saranno organizzati come di seguito:
 - 1) dirigente servizio trasporti;
 - 2) autisti-necrofori;i quali eserciteranno le loro funzioni in collegamento con la competente unità sanitaria locale.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico, sono disciplinati dal regolamento per il personale.

CAPO II - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art.4

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile i

Art.2

2. **eliminare (giurisprudenza costante contraria e parere Antitrust)**

Art.3

1. **I servizi funebri e cimiteriali sono gestiti nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.**
2. **Le competenze proprie del Comune si esercitano a mezzo degli uffici comunali preposti, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;**
3. **L'AUSL vigila e controlla i servizi funebri e cimiteriali per gli aspetti igienico-sanitari.**

n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Sindaco deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa del decesso, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale competente. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella in cui è ricompreso il Comune di Argenta, quest'ultimo deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art.5

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44.

Art.6

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art.7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal direttore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

Art.8

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.9

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238

del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.8.

Art.10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III - Periodo di osservazione dei cadaveri

Art.11

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

Art.12

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.11.

Art.13

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o "il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.14

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV - Deposito di osservazione e obitori

Art.15

1. In ciascun cimitero comunale deve essere predisposto idoneo locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.15

1. **Il deposito di osservazione a servizio del Comune di Argenta è sito presso l'Ospedale del Capoluogo ed è costituito di idoneo locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:**
 - b) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;**
 - c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;**
 - d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento**
2. **Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali**

Art.16

1. Ciascun cimitero comunale deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art.17

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere altresì istituiti dal Comune o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel cimitero del capoluogo, il locale destinato a deposito di osservazione è distinto dall'obitorio, mentre nei cimiteri frazionali si osserva in proposito quanto disposto dall'art.63, 3° comma.

Art.18

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO V - Trasporto dei cadaveri

Art.19

1. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad

manifestazioni di vita.

Art.16

1. **L'obitorio a servizio del Comune di Argenta è sito presso l'Ospedale del Capoluogo per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:**
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;**
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;**
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.**

Art.17

2. **eliminare**

CAPO V - Trasporto dei cadaveri

assicurarne la regolarità.

2. Il Comune assume, con diritto di privativa, il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.
3. Il servizio può essere gestito direttamente ovvero affidato in appalto o concessione a terzi.
4. Sono fatte salve le norme contrattuali relative a concessioni in essere che potranno essere diversamente disciplinate alla scadenza delle concessioni medesime.
5. Il trasporto delle salme viene eseguito:
 - a) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi e trattamenti speciali; sono da considerarsi tali quelli effettuati da imprese funebri specializzate;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso.
6. Il trasporto viene comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
7. Il servizio dei trasporti è assunto con diritto di privativa dal Comune che vi provvederà a mezzo appalto in concessione del servizio.

Art.20

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.21

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.22

1. Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art.19, comma 5, lett. a).
2. Nei casi previsti dall'art.19, comma 5, lett. a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art.23, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale, sia nell'evenienza di partenza che di arrivo del trasporto.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art.23

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.24

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la

disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art.25

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art.26

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art.27

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.28

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 21 e 35.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 30, 31 e 32 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art.29

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Argenta ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all.art.27.

Art.30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 1,00 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il

fondo e il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con un collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.28 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.31

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art.32

1. Per il trasporto di cui all'art.30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere

trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.33

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.34

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art.35

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 27, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 21, 23, 28.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI - Riscontro

diagnostico

Art.36

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il direttore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art.37

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.38

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per

eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.4, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VII - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Art.39

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli art.11, 12 e 13.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art.40

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art.39, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi

titolo.

Art.41

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art.42

1. Il direttore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VIII - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Art.43

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

CAPO IX - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art.44

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al direttore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie

indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.37.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.45

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del direttore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.46

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.47

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 è eseguito dal direttore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

CAPO X - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art.48

1. A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ogni cimitero comunale deve avere un reparto a sistema di inumazione.

Art.49

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.10;
 - e) i resti mortali di persone sopra elencate.

Art.50

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. I servizi di cui al precedente comma possono essere gestiti direttamente ovvero affidati in appalto o concessione a terzi.
3. Il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Art.51

1. Tutti i cimiteri comunali devono assicurare un servizio di custodia.

CAPO X - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art.50

2. **La gestione dei cimiteri, ivi compresa la costruzione dei manufatti, può essere svolta in una delle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.**

2. I responsabili del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di loro l'autorizzazione di cui all'art.9; inoltre, iscrivono giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9 l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art.52

1. I registri indicati nell'art.51 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO XI - Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali

Art.53

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1.500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art.54

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art.55

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art.56

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956,

n.1428, e successive modifiche.

3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

Art.57

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.85. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. In ogni cimitero comunale, compatibilmente con le disponibilità di idonee aree, può essere individuata un'area specifica da destinarsi a campo comune per le inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni eseguite a seguito di scadenze dei termini di concessione.

Art.58

1. Nell'area di cui all'art.57 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla

conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art.59

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.60

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.61

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene nel rispetto delle norme del regolamento edilizio comunale, previo rilascio di apposita concessione ad edificare.

Art.62

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art.62

2. **Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune, se del caso per il tramite del gestore del cimitero, può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.**

CAPO XII - Camera Mortuaria

Art.63

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dagli articoli 15 e 17, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.14 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.15, comma 2.

Art.64

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIII - Sala per autopsie

Art.65

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.64.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per

l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIV - Ossario comune

Art.66

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.85 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XV - Inumazione

Art.67

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art.68

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.69

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.70

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà assicurare un rapporto di copertura della stessa non superiore ad $\frac{1}{3}$ della superficie complessiva.
3. La tipologia dei copritomba sarà oggetto di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Art.71

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.72

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere la profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.73

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un stessa fossa.

Art.74

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVI - Tumulazione

Art.75

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la

realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al punto 8.

Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossarietto individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti del punto 8, bensì è consentita la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, legati con malta di cemento intonacata nella parte esterna.
10. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
11. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art.76

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del

nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVII - Cremazione

Art.77

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

Art.78

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal direttore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art.78

1. **La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal competente dirigente comunale sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi**
2. **La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.21 del D.P.R.n. 445/2000 o ancora da autocertificazione, trasmessa al comune anche con le modalità per queste stabilite e cioè per via postale, telefax o via telematica, purché accompagnato da copia del documento di identità sottoscritto di tutti coloro che debbono esprimersi, nonché dalla espressione di volontà debitamente sottoscritta.**
3. **Uguale**
4. **Uguale**
5. **Uguale**

Art.79

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Nei cimiteri, ove non esistessero le cellette per urne cinerarie, le stesse potranno essere collocate nelle celle ossario.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite come appresso: dimensione: ml. 0,30 x 0,30 x 0,50. Caratteristiche: nel rispetto delle dimensioni sopra riportate con materiali e conformazioni analoghe a quanto stabilito per le celle ossario.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art.27 e seguenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del direttore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art.80

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi

6. In casi di cremazione di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è sufficiente acquisire la volontà di uno degli aventi titolo unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo circa la non contrarietà degli aventi titolo.

Art.79

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite come appresso: dimensione: ml. 0,30 x 0,30 x 0,30. Caratteristiche: nel rispetto delle dimensioni sopra riportate con materiali e conformazioni analoghe a quanto stabilito per le celle ossario.

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVIII - Esumazione ed estumulazione

Art.81

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art.82

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Art.81

2. **In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione. È incentivata la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali.**
3. **Uguale**

4. **Uguale**

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.83

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.84

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.35.
2. I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori, corone, carte, ceri, rottami, materiali e similari), assimilati a rifiuti solidi urbani del punto 15.5 della Circolare del Ministero della Sanità 24 Giugno 1993, n.24, sono smaltiti in discarica di prima categoria.
- 2-bis. I rifiuti da esumazioni, estumulazioni e traslazioni (resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento) sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982 n.915; per il loro smaltimento, visti i punti 15.4 e 15.8 della Circolare del Ministero della Sanità n.24/1993, vengono adottati i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- 2-ter. Tutti i rifiuti indicati al precedente comma avendo composizione analoga ai materiali elencati al punto a 1.1.1. della delibera sopracitata, sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani e sono smaltiti in discarica di prima categoria, previa adozione dei seguenti accorgimenti e cautele:

Art.84

- 2. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dalla D.Lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DM dell'Ambiente, di concerto con la salute, n. 219 del 26 giugno 2000**

2-bis. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione

dei seguenti accorgimenti e cautele:

- riduzione delle loro dimensioni e/o loro frantumazioni al fine di alternarne gli aspetti originali;
- immediata collocazione del materiale così modificato in contenitori o sacchi di plastica di adeguata resistenza, chiusi con successiva legatura;
- conferimento di tali confezioni alla discarica comunale mediante gli appositi contenitori scarrabili in dotazione ai cimiteri e preposti alla raccolta dei rifiuti dell'attività cimiteriale.

Art.85

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono tassativamente essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.81.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del direttore sanitario.

Art.86

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere

deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.

2-ter Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art.85

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni se non addizionato di sostanze biodegradanti. A due anni, se si utilizzano sostanze biodegradanti.
4. La Regione può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.81.

entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.87

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il direttore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.88

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.82.

CAPO XIX - Sepolture private nei cimiteri

Art.89

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le

5. Uguale

Il Capo XIX è integralmente sostituito dalla disciplina prevista a partire dall'articolo 113

tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art.90

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 53 e seguenti.

Art.91

1. Le concessioni previste dall'art.89 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni in perpetuo rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975. n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Le concessioni di cui al 2° comma possono altresì essere revocate allorquando, ed indipendentemente dal termine di cui al medesimo comma, sia accertato, previa formale contestazione, lo stato di inutilizzo, di abbandono, di degrado e di carenza dei requisiti igienico-sanitari del manufatto.
4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art.96.
5. Con la concessione il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto d'uso delle sepolture private è esclusivamente riservato alle persone del concessionario ed ai suoi familiari e precisamente: ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, fratelli e sorelle consanguinei o uterini, il coniuge non separato, i figli naturali riconosciuti legalmente, gli affini entro il 2° grado ed i collaterali entro il 3° grado.

Prima della scadenza della concessione, se la sepoltura privata è occupata dalla salma del concessionario, gli eredi della stessa possono richiedere il rinnovo della concessione.

Anzi la scadenza della concessione se il loculo oggetto del presente atto vanga

liberato dei resti mortali ivi accolti, il Comune si intenderà reintegrato nel diritto di disporre del loculo qualora il concessionario non ritenga di mantenere in essere la concessione destinando il loculo a se stesso o ai suoi familiari secondo i gradi di parentela o affinità sopraindicati.

Tale volontà dovrà essere manifestata, con lettera da trasmettersi al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui il loculo risulta liberato dai resti mortali, pena la decadenza della concessione.

In questo caso ciascun loculo dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per le persone espressamente indicate nella suddetta comunicazione.

6. La tariffa per la concessione di loculi o di ossari nuovi verrà determinata dall'ufficio tecnico, con cadenza annuale, prendendo a base la tariffa media del costo dei loculi costruiti nell'ultimo triennio nei cimiteri del Comune.

La tariffa per la concessione di loculi e di ossari già usati, verrà determinata prendendo a base la tariffa media dei costi dei loculi costruiti nell'ultimo triennio nei cimiteri del Comune, con un abbattimento del 20%.

Tale tariffa è comprensiva della fornitura dei mattoni e della lapide.

La tariffa per il rinnovo delle concessioni di loculi e di ossari verrà determinata con lo stesso criterio del paragrafo precedente, applicando un abbattimento del 30%.

L'ufficio tecnico determinerà, con cadenza annuale, la tariffa media da applicarsi.

7. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia del concessionario, il loculo o l'ossario non sia utilizzato e torni in disponibilità al Comune prima dello scadere della concessione, al concessionario verrà restituita una somma pari alla tariffa corrisposta divisa in ventinovesimi e moltiplicata per il numero di anni per i quali si anticipa la restituzione. Se invece è stato utilizzato la somma che si restituisce è calcolata come sopra, ma ridotta del 50%.
8. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone e ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art.92

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e

dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
3. Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti in altro Comune.

La concessione di sepoltura privata è disposta ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell'apposito atto di concessione.

In particolare l'uso del diritto di sepoltura deve avvenire nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione e dalle norme del presente regolamento.

Nel periodo di validità della concessione le salme, a richiesta dei familiari, possono essere trasferite in altra sepoltura. In questo caso la tomba o il loculo o l'area ritornano nella disponibilità del Comune, quando le salme siano trasferite altrove a cura dei familiari fatto salvo quanto disposto nell'ultimo capoverso del comma 5° dell'art.91.

Le aree concesse per la costruzione di tombe sotterranee utilmente impiegate e che, per qualsiasi ragione, dovessero rendersi libere prima della scadenza novantannuale della concessione, tornano in disposizione al comune.

In questo caso viene rimborsata al concessionario una somma per la mancata utilizzazione dell'area fino alla scadenza naturale della relativa concessione.

La quota da rimborsare verrà calcolata dividendo la somma corrisposta dal concessionario per il numero degli anni in concessione e moltiplicando il quoziente per il numero dei restanti anni, calcolati per difetto nel caso di ritorno all'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno, di non utilizzo dell'area.

L'area può essere concessa ad altro richiedente il quale, se interessato anche

all'utilizzo del manufatto già realizzato, dovrà conseguire formale titolo dall'Amministrazione comunale pagandolo nella misura del 40% rispetto al costo di una nuova costruzione in base a valutazioni dell'ufficio tecnico comunale, fermo restando il pagamento dell'area.

Nel caso che il nuovo concessionario non intenda usufruire del manufatto esistente, tale opera dovrà essere demolita a spese del Comune e l'area dovrà essere assentita a nuovo concessionario libera da ogni impedimento.

È fatto divieto ai concessionari di effettuare atti privati di disposizione dei manufatti realizzati e delle relative aree di sedime.

Art.93

1. Sono sottoposte al regime della concessione edilizia le costruzioni di cappelle gentilizie singole o accorpate, le tombe a terra a più posti ed i sarcofaghi privati.

Nella concessione edilizia, di cui al comma precedente, dovranno essere comunque riportate le seguenti condizioni:

- che nel corso della esecuzione dei lavori non verranno arrecati danni alle strutture cimiteriali pubbliche o a terzi, nel quale caso il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino;
- che risulti pagata la somma di L. 70.000 per consumo forfettario di acqua uso cantiere;
- che sia concertato con l'ENEL in ordine alle eventuali forniture di energia elettrica uso cantiere.

Per quanto relativo alle concessioni edilizie si richiamano le norme, in quanto applicabili, della legge 28 gennaio 1977, n.10 e del regolamento edilizio comunale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e che, comunque, non potranno essere mai superiori a 12 (dodici).

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Il concessionario, entro 6 mesi dalla stipula della concessione dell'area, è tenuto a presentare domanda di concessione edilizia.

I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dal rilascio della concessione edilizia ed ultimati entro 1 anno dalla data di inizio dei lavori.

Per il collaudo delle opere concessionate da effettuarsi a cura dell'ufficio tecnico del

Comune, saranno dovute le tasse di cui al D.M. 29 novembre 1978.

La mancata osservanza di uno dei termini sopra specificati comporta la decadenza della concessione cimiteriale dell'area e della concessione edilizia.

In caso di decadenza al concessionario verrà restituita una somma pari al 70% di quanto già corrisposto per il rilascio della concessione, mentre il rimanente 30% resterà al Comune a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità dell'area oggetto della concessione.

Nell'ipotesi che il concessionario voglia rinnovare la concessione cimiteriale sulla stessa area, fermo restando l'iter amministrativo per conseguire altra concessione, egli è tenuto a corrispondere per intero la tariffa come vigente al momento della nuova concessione.

2. Nel caso in cui il manufatto realizzato venga liberato durante la vigenza della concessione cimiteriale il concessionario proprietario superficario potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di trasferire il manufatto medesimo a terzi.

In questa fattispecie il valore del manufatto sarà determinato dall'ufficio tecnico del Comune tenendo anche conto della vetustà dello stesso.

L'acquirente dovrà quindi provvedere ad acquisire una nuova concessione cimiteriale sull'area presso cui insiste il suddetto immobile ed a corrispondere all'Amministrazione l'importo come sopra determinato.

Sarà cura del Comune provvedere a trasferire al proprietario superficario rinunciante l'importo corrisposto ai sensi del precedente capoverso.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

CAPO XX - Soppressione dei cimiteri

Art.94

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal

consiglio comunale sentito il direttore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art.95

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per profondità di metri due e le ossa che si rinvennero debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art.96

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare la cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico del concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.97

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO XXI - Reparti speciali entro i cimiteri

Art.98

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art.53 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXII - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Art.99

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposta ispezione tecnica.

Art.100

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.99, oltre l'autorizzazione di cui all'art.9, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art.101

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art.102

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle, private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art.103

1. A richiesta degli interessati, a norma dall'art.341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore della sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XXIII - SANZIONI

Art.104

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO XXIV - NORME

Art.103

1. A richiesta degli interessati, a norma dall'art.341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, la Regione con le procedure da lei stabilite, può autorizzare, con apposito atto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento e in quello approvato con DPR 285/90. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

COMPORAMENTALI

Art.105

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso ai cimiteri:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.106

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numero concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art.107

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero tranne che per soggetti portatori di handicaps.

Art.108

1. All'interno del cimitero è vietato.
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o

sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in ispecie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina, fare questue;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XXV - Lavori dei privati e delle imprese

Art.109

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art.110

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discarica comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art.111

1. La circolazione di veicoli delle imprese viene

autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.
5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

Capo XXVI - Concessioni

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art.112 (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in

uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è rilasciata dal competente Dirigente comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 113 - (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 33 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 33 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma. Nel tariffario, viene individuata per ciascuna tipologia di sepoltura la relativa durata della concessione.
3. A richiesta degli interessati, il comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano

regolatore cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, nonché la data di scadenza.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata di 16 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. È consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.
7. La durata della concessione e dei relativi rinnovi è stabilita dalla Giunta comunale entro i limiti indicati al comma 2° del presente articolo.

Articolo 114 - (Modalità di concessione)

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal

presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedente:
 - a) di età superiore ai [70] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) coniuge, superstite del defunto;
 - c) fratello o sorella superstite del defunto, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 115 - (Uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario,

dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria, almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei

modi sopraesposti.

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. Nel caso di concessioni cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei agli effettivi utilizzatori delle medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle medesime agli eredi delle persone ivi sepolte, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 118.

Articolo 116 - (Manutenzione, canone periodico, affrancazione)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale

da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.
6. La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.
7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 117 - (Costruzione delle opere – Termini)

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Divisione, subentri, rinunce

Articolo 118 - (Divisione, Subentri)

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata

autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati

abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 119 - (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{3 \times "N"}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

Articolo 120 - (Rinuncia a concessione di aree libere)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 119.

Articolo 121 - (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in

rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Trova applicazione l'articolo 119, comma 2.

Articolo 122 - (Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, cenere o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/297 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/4 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.
3. Trova applicazione l'articolo 119, comma 2.

Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 123 - (Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del

comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 124 - (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del

presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 125 - (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella

piena disponibilità del comune.

Articolo 126 - (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Capo XXVII - Disposizioni varie

Articolo 127 - (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)

1. All'interno del cimitero di Argenta può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o

tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 128 - (Catasto cimiteriale e registrazioni)

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 129 - (Annotazioni nel catasto cimiteriale)

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 130 - (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

Articolo 131 - (Schedario dei defunti)

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 130, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 132 - (Scadenziario delle concessioni)

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di

estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo XXVIII - Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 133 - (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 134 - (Cautele)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di

tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 135 - (Responsabile del servizio di polizia mortuaria)

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria individuato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

Articolo 136 - (Concessioni pregresse)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della

concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 137 - (Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio)

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
4. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
5. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 138 - (Rimesse di carri funebri - Norma transitoria)

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno

	<p>essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE GENERALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

CAPO III - Periodo di osservazione dei cadaveri

CAPO IV - Deposito di osservazione e obitori

CAPO V - Trasporto dei cadaveri

CAPO VI - Riscontro diagnostico

CAPO VII - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

CAPO VIII - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

CAPO IX - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

CAPO X - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

CAPO XI - Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali

CAPO XII - Camera Mortuaria

CAPO XIII - Sala per autopsie

CAPO XV - Inumazione

CAPO XVI - Tumulazione

CAPO XVII - Cremazione

CAPO XVIII - Esumazione ed estumulazione

CAPO XIX - Sepolture private nei cimiteri

ARTICOLI DA 89 A 93 ABROGATO

CAPO XX - Soppressione dei cimiteri

CAPO XXI - Reparti speciali entro i cimiteri

CAPO XXII - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

CAPO XXIII - SANZIONI

CAPO XXIV - NORME COMPORTAMENTALI

CAPO XXV - Lavori dei privati e delle imprese

Capo XXVI - Concessioni

Capo XXVII - Disposizioni varie

Capo XXVIII - Norme transitorie e disposizioni finali

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali.

Art.2

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
2. ABROGATO

Art.3

1. I servizi funebri e cimiteriali sono gestiti nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le competenze proprie del Comune si esercitano a mezzo degli uffici comunali preposti, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
3. L'AUSL vigila e controlla i servizi funebri e cimiteriali per gli aspetti igienico-sanitari

CAPO II - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art.4

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Sindaco deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa del decesso, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale competente. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella in cui è ricompreso il Comune di Argenta, quest'ultimo deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art.5

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44.

Art.6

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art.7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

- 2.
3. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal direttore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.
5. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.
6. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

Art.8

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.9

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.8.

Art.10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III - Periodo di osservazione dei cadaveri

Art.11

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumolato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

Art.12

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.11.

Art.13

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o "il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.14

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV - Deposito di osservazione e obitori

Art.15

1. Il deposito di osservazione a servizio del Comune di Argenta è sito presso l'Ospedale del Capoluogo ed è costituito di idoneo locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - e) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - f) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - g) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.16

1. L'obitorio a servizio del Comune di Argenta è sito presso l'Ospedale del Capoluogo per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art.17

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere altresì istituiti dal Comune o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. ABROGATO

Art.18

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO V - Trasporto dei cadaveri

Art.19

1. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
2. Il Comune assume, con diritto di privativa, il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.
3. Il servizio può essere gestito direttamente ovvero affidato in appalto o concessione a terzi.
4. Sono fatte salve le norme contrattuali relative a concessioni in essere che potranno essere diversamente disciplinate alla scadenza delle concessioni medesime.
5. Il trasporto delle salme viene eseguito:
 - a) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi e trattamenti speciali; sono da considerarsi tali quelli effettuati da imprese funebri specializzate;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso.

6. Il trasporto viene comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
7. Il servizio dei trasporti è assunto con diritto di privativa dal Comune che vi provvederà a mezzo appalto in concessione del servizio.

Art.20

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.21

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.22

1. Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art.19, comma 5, lett. a).
2. Nei casi previsti dall'art.19, comma 5, lett. a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art.23, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale, sia nell'evenienza di partenza che di arrivo del trasporto.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art.23

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.24

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art.25

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art.26

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art.27

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.28

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 21 e 35.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 30, 31 e 32 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art.29

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Argenta ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.27.

Art.30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 1,00 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con un collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.28 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.31

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art.32

1. Per il trasporto di cui all'art.30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.33

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.34

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art.35

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 27, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 21, 23, 28.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI - Riscontro diagnostico

Art.36

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il direttore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle

cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art.37

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.38

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.4, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VII - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Art.39

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli art.11, 12 e 13.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art.40

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art.39, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

Art.41

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art.42

1. Il direttore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VIII - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Art.43

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

CAPO IX - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art.44

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al direttore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.37.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.45

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del direttore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.46

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.47

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 è eseguito dal direttore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

CAPO X - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art.48

1. A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ogni cimitero comunale deve avere un reparto a sistema di inumazione.

Art.49

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.10;
 - e) i resti mortali di persone sopra elencate.

Art.50

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. La gestione dei cimiteri, ivi compresa la costruzione dei manufatti, può essere svolta in una delle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Art.51

1. Tutti i cimiteri comunali devono assicurare un servizio di custodia.
2. I responsabili del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di loro l'autorizzazione di cui all'art.9; inoltre, iscrivono giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9 l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art.52

1. I registri indicati nell'art.51 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO XI - Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali

Art.53

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1.500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art.54

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art.55

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art.56

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

Art.57

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.85. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. In ogni cimitero comunale, compatibilmente con le disponibilità di idonee aree, può essere individuata un'area specifica da destinarsi a campo comune per le inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni eseguite a seguito di scadenze dei termini di concessione.

Art.58

1. Nell'area di cui all'art.57 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art.59

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.60

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.61

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene nel rispetto delle norme del regolamento edilizio comunale, previo rilascio di apposita concessione ad edificare.

Art.62

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune, se del caso per il tramite del gestore del cimitero, può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XII - Camera Mortuaria

Art.63

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dagli articoli 15 e 17, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.14 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.15, comma 2.

Art.64

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIII - Sala per autopsie

Art.65

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.64.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIV - Ossario comune

Art.66

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.85 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XV - Inumazione

Art.67

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art.68

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.69

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.70

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà assicurare un rapporto di copertura della stessa non superiore ad 1/3 della superficie complessiva.
3. La tipologia dei copritomba sarà oggetto di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Art.71

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,20 e la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.72

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere la profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.73

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.74

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVI - Tumulazione

Art.75

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70.
A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al punto 8.
Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossarietto individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.
Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti del punto 8, bensì è consentita la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, legati con malta di cemento intonacata nella parte esterna.
10. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
11. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art.76

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVII - Cremazione

Art. 77

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

Art. 78

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal competente dirigente comunale sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.n. 445/2000 o ancora da autocertificazione, trasmessa al comune anche con le modalità per queste stabilite e cioè per via postale, telefax o via telematica, purché accompagnato da copia del documento di identità sottoscritto di tutti coloro che debbono esprimersi, nonché dalla espressione di volontà debitamente sottoscritta.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal direttore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. In casi di cremazione di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è sufficiente acquisire la volontà di uno degli aventi titolo unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo circa la non contrarietà degli aventi titolo.

Art. 79

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Nei cimiteri, ove non esistessero le cellette per urne cinerarie, le stesse potranno essere collocate nelle celle ossario.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite come appresso: dimensione: ml. 0,30 x 0,30 x 0,30. Caratteristiche: nel rispetto delle dimensioni sopra riportate con materiali e conformazioni analoghe a quanto stabilito per le celle ossario.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art. 27 e seguenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del direttore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art.80

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVIII - Esumazione ed estumulazione

Art.81

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione.
È incentivata la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali.
3. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art.82

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.83

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.84

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.35.
2. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dalla D.Lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DM dell'Ambiente, di concerto con la salute, n. 219 del 26 giugno 2000
- 2-bis. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.
- 2-ter Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata

individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recuperati o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art.85

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono tassativamente essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni se non addizionato di sostanze biodegradanti. A due anni, se si utilizzano sostanze biodegradanti.
4. La Regione può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.81.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del direttore sanitario.

Art.86

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.87

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il direttore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.88

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.82.

CAPO XIX - Sepolture private nei cimiteri

ARTICOLI DA 89 A 93 ABROGATO

CAPO XX - Soppressione dei cimiteri

Art. 94

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale sentito il direttore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 95

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 96

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare la cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico del concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 97

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO XXI - Reparti speciali entro i cimiteri

Art. 98

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art.53 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXII - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Art. 99

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 100

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.99, oltre l'autorizzazione di cui all'art.9, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art.101

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art.102

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle, private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art.103

1. A richiesta degli interessati, a norma dall'art.341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, la Regione con le procedure da lei stabilite, può autorizzare, con apposito atto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento e in quello approvato con DPR 285/90. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO XXIII - SANZIONI

Art.104

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO XXIV - NORME COMPORTAMENTALI

Art.105

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso ai cimiteri:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.106

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numero concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art.107

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero tranne che per soggetti portatori di handicaps.

Art.108

1. All'interno del cimitero è vietato.
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in ispecie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XXV - Lavori dei privati e delle imprese

Art.109

3. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art.110

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discarica comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art.111

1. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.
5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

Capo XXVI - Concessioni

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art.112 (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è rilasciata dal competente Dirigente comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 113 - (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 33 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 33 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
Nel tariffario, viene individuata per ciascuna tipologia di sepoltura la relativa durata della concessione.
3. A richiesta degli interessati, il comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano regolatore cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, nonché la data di scadenza.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata di 16 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. È consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.
7. La durata della concessione e dei relativi rinnovi è stabilita dalla Giunta comunale entro i limiti indicati al comma 2° del

presente articolo.

Articolo 114 - (Modalità di concessione)

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedente:
 - a) di età superiore ai [70] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) coniuge, superstite del defunto;
 - c) fratello o sorella superstite del defunto, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 115 - (Uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria, almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. Nel caso di concessioni cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei agli effettivi utilizzatori delle medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle medesime agli eredi delle persone ivi sepolte, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 118.

Articolo 116 - (Manutenzione, canone periodico, affrancazione)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.
6. La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.
7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 117 - (Costruzione delle opere – Termini)

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Divisione, subentri, rinunce

Articolo 118 - (Divisione, Subentri)

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 119 - (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{3 \times N}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 120 - (Rinuncia a concessione di aree libere)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.
 3. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 119.

Articolo 121 - (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. Trova applicazione l'articolo 119, comma 2.

Articolo 122 - (Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/297 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/4 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.
3. Trova applicazione l'articolo 119, comma 2.

Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 123 - (Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del

concessionario.

Articolo 124 - (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 125 - (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 126 - (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Capo XXVII - Disposizioni varie

Articolo 127 - (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)

1. All'interno del cimitero di Argenta può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 128 - (Catasto cimiteriale e registrazioni)

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 129 - (Annotazioni nel catasto cimiteriale)

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 130 - (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

Articolo 131 - (Schedario dei defunti)

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 130, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 132 - (Scadenziario delle concessioni)

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo XXVIII - Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 133 - (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 134 - (Cautele)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 135 - (Responsabile del servizio di polizia mortuaria)

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria individuato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

Articolo 136 - (Concessioni pregresse)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 137 - (Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio)

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
4. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
5. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 138 - (Rimesse di carri funebri - Norma transitoria)

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.